

Personalita' (diritti della) - riservatezza - Diritti della  
personalità - Trattamento dei dati personali - Principi di correttezza  
e liceità - Destinatari - Diffusione da parte del terzo dei dati  
illecitamente comunicatigli - Responsabilità del preposto al  
trattamento dei dati - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, l'art. 11, lett. a), del  
d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo applicabile "ratione temporis",  
anteriore alle modifiche apportate da d.l. n. 70 del 2011, conv. con  
modif. dalla l. n. 106 del 2011, delinea la condotta per assicurare il  
trattamento dei dati personali in modo lecito e secondo correttezza,  
che il preposto al trattamento dei dati deve serbare nei confronti del  
loro titolare e non già verso terzi; tuttavia la successiva diffusione  
di quei dati ad opera di soggetto diverso dal preposto al trattamento  
non elide la responsabilità di quest'ultimo, non potendosi escludere  
l'esistenza del nesso causale tra tale comportamento ed il danno  
lamentato, qualora risulti che le condotte dei terzi non sarebbero  
state possibili se non fossero stati resi noti i dati personali dei  
danneggiati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito  
che aveva rigettato la domanda di risarcimento per l'illecita  
diffusione dei propri dati bancari, proposta dai danneggiati nei  
confronti della compagnia assicuratrice che li aveva risarciti in  
occasione di un sinistro, per avere indicato i dati stesso in calce  
all'atto di liquidazione trasmesso al proprio assicurato, il quale li  
aveva poi diffusi nel corso di una assemblea condominiale).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4475 del 19/02/2021 (Rv.  
660511 - 01)